

**Dipartimento di Prevenzione  
U.O.C. Tutela igienico-sanitaria  
degli Alimenti di Origine Animale**  
V.le Palmiro Togliatti, 1280  
00155 Roma

## **FOGLIO INFORMATIVO**

### **I nostri amici animali al ristorante**

L'argomento è tornato in auge alcuni anni fa poiché, la *Federazione italiana pubblici esercizi* (Fipe) in occasione della Fiera Internazionale dell'Ospitalità ha presentato il loro Manuale di corretta prassi igienica di cui al Reg.852/2004, in cui, probabilmente, viene effettuata l'analisi del rischio rispetto all'ingresso degli animali domestici nelle sale di somministrazione degli esercizi pubblici. E' opportuno intanto avere chiara quale tipologia di attività rientri nella definizione di "Pubblici Esercizi". La definizione è presente nel corpo del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dove al titolo III capo II all'art.86 vengono elencate le attività ricadenti nella definizione: alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili, spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Da quanto sopra appare evidente come gli esercizi commerciali non rientrino nella classificazione di esercizi pubblici.

Quanto sopra, comunque, nulla innova rispetto a quanto previsto al titolo IV art.32 del Regolamento Comunale sulla tutela degli animali che recita:

**“Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).**

**1.** I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Roma.

**2.** I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente per la tutela degli animali secondo il facsimile presente in questa sezione tematica.

**3.** Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l'obbligo di installare all'esterno placche che consentano la sistemazione temporanea degli animali.

**4.** Gli esercizi ai quali è concessa su richiesta la facoltà di non ammettere animali al proprio interno, hanno l'obbligo di portarlo a conoscenza della cittadinanza, segnalando su ogni comunicazione pubblicitaria-mediatica, e comunque all'ingresso dell'esercizio.”

Coloro che accettano l'ingresso dei cani all'interno debbano avere nel proprio piano di autocontrollo un riferimento all'analisi del rischio effettuato per il proprio tipo di attività.

D'altro canto all'**art.83, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320**, recante "*Regolamento di Polizia veterinaria*", **non esiste alcun divieto** di far entrare i cani nei locali pubblici salvo l'obbligo di condurli con guinzaglio e museruola.

Vige comunque quanto riportato nel Codex alimentarius e ripreso nel Reg. 852/2004 All.II Cap.IX comma 4 per ciò che riguarda esercizi di vendita e stabilimenti ove vengono manipolati alimenti....omissis “ Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni). Occorre quindi valutare i casi in cui, per esempio, nella sala somministrazione venga esposto il buffet.